

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4075

DEL 12/09/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Murgia Alessandro (CUAA: MRGLSN80E25G015U).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;

PREMESSO che il 26/08/2010 il Sig. Murgia Alessandro ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla terza sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4075

DEL 12/09/2012

L'istanza del Sig. Murgia Alessandro occupava una posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

PREMESSO che in sede di domanda la ditta Murgia Alessandro si impegnava ad insediarsi in una azienda in grado di assicurare un RLS maggiore di 15 UDE e un fabbisogno di manodopera di 1 ULA, ottenendo così una premialità di 15 punti che le hanno consentito di essere ammessa a finanziamento;

PREMESSO che il 18/04/2011 la ditta completava la domanda di insediamento con la presentazione della documentazione prescritta dal bando;

PREMESSO che, a seguito dell'istruttoria amministrativa, veniva accertato quanto segue: **1)** al momento dell'insediamento (18/04/2011), la ditta non aveva ancora la disponibilità dei capi ovini dichiarati nel PSA. I capi risultavano, infatti, acquistati in data 20/05/2011; **2)** la ditta aveva dichiarato nel PSA di aderire, a far data dal 13/04/2011, all'Organizzazione di Produttori "Cooperativa Allevatori Ovini". Viceversa, dalla documentazione presentata il Sig. Murgia risultava socio di "Agriexport Soc. Cons. Coop.", che è stata riconosciuta O.P. dall'Assessorato competente in data 25/05/2011, quindi successivamente all'insediamento;

PREMESSO che con nota prot. n. 86 del 09/01/2012, notificata il 12/01/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava alla ditta l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento contestandole, l'indisponibilità di uno dei beni di impresa (capi ovini in allevamento) al momento dell'insediamento e l'irricognoscibilità del punteggio attribuito in graduatoria per la partecipazione a forme di aggregazione della produzione. Alla ditta venivano concessi 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documentazione;

PREMESSO che il 23/01/2012 la ditta riscontrava il preavviso di rigetto trasmettendo all'Ufficio istruttore, senza alcuna nota di accompagnamento, unicamente una certificazione della ASL n. 2 di Olbia attestante il possesso e la consistenza

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4075

DEL 12/09/2012

dell'allevamento ovino alla data del 01/04/2011. La ditta nulla obiettava circa il secondo punto contestato, attinente al punteggio attribuito in graduatoria per l'appartenenza ad una O.P.;

PREMESSO

che la consistenza zootecnica attestata dalla certificazione di cui sopra risultava superiore a quella dichiarata dalla ditta nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Pertanto, l'Ufficio istruttore ricalcolava le dimensioni aziendali al momento dell'insediamento, rilevando che la previsione di incremento del reddito lordo standard e del fabbisogno di manodopera, a quattro anni dall'insediamento, era inferiore a quella prevista dal bando;

PREMESSO

che il Servizio Territoriale non riteneva accoglibile l'opposizione presentata dalla ditta. Pertanto, con determinazione n. 418/12 del 07/02/2012 disponeva il rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *la domanda di aiuto non è ammissibile poiché gli incrementi di reddito e manodopera, previsti nel PSA, ai quattro anni dall'adozione della decisione individuale del sostegno sono inferiori a quelli richiesti per l'ammissibilità della domanda, così come precisato al paragrafo 6.2.5 delle citate "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto". Inoltre, non si può riconoscere il punteggio attribuito in graduatoria per l'adesione ad una Organizzazione di Produttori, in quanto la Agriexport Soc. Cons. Coop. è stata riconosciuta come tale in data successiva alla presentazione della documentazione attestante l'insediamento (18/04/2011). Il punteggio, ricalcolato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti e applicando la prevista decurtazione, pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso, determina una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile;*

VISTO

il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la ditta chiede la modifica del PSA, poiché erano state indicate erroneamente le dimensioni aziendali. A tal fine allega le tabelle nelle quali indica i valori rettificati di RLS e di fabbisogno

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4075

DEL 12/09/2012

di manodopera aziendale di partenza e a quattro anni dall'insediamento. Inoltre, la ditta sostiene di aver legittimamente diritto al punteggio attribuito in graduatoria per la partecipazione a forme di aggregazione della produzione, in quanto la O.P. Agriexport Soc. Cons. Coop. si trovava in fase di prericonoscimento al momento dell'insediamento;

EVIDENZIATO che il "prericonoscimento" non è da intendersi come lo status in cui si trova una qualunque organizzazione di produttori nella fase che intercorre tra la richiesta e l'effettivo riconoscimento. Viceversa, ai sensi del Reg. CE n. 2200/96, il prericonoscimento delle organizzazioni dei produttori del settore ortofrutta corrisponde ad un periodo transitorio, della durata massima di cinque anni, concesso ai gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma dei regolamenti precedenti, per conformarsi ai requisiti richiesti ai fini del riconoscimento. A tal fine, essi devono presentare un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale ad un prericonoscimento;

CONSIDERATO che la Agriexport Soc. Cons. Coop. non opera nel comparto ortofrutta e, pertanto, non è applicabile ad essa il richiamato disposto del Reg. CE n. 2200/96 in ordine alla fase di prericonoscimento;

CONSIDERATO che la Ditta ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'adesione ad una Organizzazione di Produttori. Infatti, al momento della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto l'insediamento, la Agriexport Soc. Cons. Coop. non aveva ancora ottenuto il riconoscimento dall'Assessorato competente e, per quanto sopra esplicitato, non era in possesso dello status di O.P. in prericonoscimento;

CONSIDERATO che il punto 6.2.6 delle "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto" prevede che la rettifica del PSA sia possibile solo

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4075

DEL 12/09/2012

dopo l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto. Pertanto, la richiesta di modifica del PSA non può essere accolta;

CONSIDERATO che la previsione di incremento del reddito lordo standard e del fabbisogno di manodopera aziendale della ditta, a quattro anni dall'insediamento, risulta inferiore a quella prevista dal bando;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6233 del 04/09/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Murgia Alessandro (CUAA: MRGLSN80E25G015U);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato